

STATUTO
DELLA COOPERATIVA DI CONSUMO A.N.P.I.

TITOLO I°

(Natura e scopi della Società)

Art.1°-E' costituita in Cosenza una Società Cooperativa di consumo, a responsabilità limitata, sotto la denominazione di Cooperativa di Consumo A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), con Sede in Cosenza, presso la Sede Provinciale dell'A.N.P.I. Essa ha finalità mutualistiche.

Art.2°-La Società ha la durata di anni dieci, e potrà essere prorogata dall'Assemblea prima delle scadenze del termine.

Art.3°-La Società si propone i seguenti scopi:

- a)-favorire il miglioramento morale ed economico dei Soci;
- b)-acquistare generi alimentari da distribuire ai soci senza scopo di lucro;
- c)-gestire magazzini di vendite di generi alimentari e di prima necessità, tanto per i soci che per le categorie meno abbienti;
- d)-svolgere quelle altre attività utili e raggiungere e perfezionare gli scopi sociali.

La Società con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri organismi coo-



perativi che abbiano scopi analoghi, nonché ad associazioni, federazioni e leghe che si propongono di promuovere la tutela ed il potenziamento della cooperazione e della mutualità.

TITOLO 2°

(Dei soci)

Art. 4°-Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci tutti gli iscritti all'A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), che facciano domanda e che siano residenti in Cosenza e nella provincia.

L'ammissione dei Soci deve essere deliberata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e la deliberazione di rigetto della domanda non sarà motivata.

Art. 5°-I Soci sono obbligati:

- a)-a sottoscrivere il libro dei soci specificando le loro complete generalità ed il domicilio;
- b)-a versare la quota sociale sottoscritta, e lo eventuale soprapprezzo, nel termine di giorni quindici dalla comunicazione dell'accettazione della domanda;
- c)-ad osservare lo statuto e le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio.

Art. 6°-Per il recesso del Socio si osserveranno le



disposizioni di cui all'art.526 Cod.Civ.

L'esclusione del Socio avverrà nei casi previsti dalla prima parte dell'art.527 Cod.Civ..

Esse dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Socio ~~ammesso quale iscritto all'A.N.P.I. decade~~ ~~maxxixi~~ dal diritto nel caso che per qualsiasi motivo sia escluso dall'A.N.P.I. ~~potrà, però, essere riammesso come nuovo socio, quale combattente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.~~

Art.7°-In caso di morte del Socio gli eredi potranno nel termine di mesi sei, designare uno di essi perchè succeda nella quota del defunto. Tale designazione potrà essere accettata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di designazione e quando quella proposta non sia accettata, gli eredi avranno diritto al rimborso delle azioni.

Se il rimborso non è chiesto nel termine di due anni, gli eredi decadono di ogni diritto sulla quota del defunto e questa sarà devoluta al fondo di riserva straordinaria.

Art.8°-Per il rimborso delle azioni al socio uscente per recesso o esclusione, ed agli eredi del Socio defunto, si osserveranno le disposizioni di cui all'art.529 Cod.Civ.



Per la responsabilità del Socio uscente o dei suoi eredi si osserveranno le disposizioni di cui allo art.500 stesso Codice.

Art.9°-Avverso le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui egli articoli che precedono è ammesso ricorso all'Assemblea Ordinaria.

Il ricorso, a pena di decadenza, dovrà essere proposto nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione delle delibere che si intende di impugnare.

Il ricorso dovrà essere prodotto con raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione delle deliberazione impugnata.

TITOLO 3°

(Capitale ed esercizio sociale)

Art.10°-Il patrimonio sociale è costituito:

- a)-dal capitale sociale che è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di lire cento ciascuna. Ciascun Socio ne potrà avere fino al limite massimo consentito dalla Legge;
- b)-della tassa di emissione che potrà essere disposta con regolamento;
- c)-della riserva ordinaria e da quella straordinaria;
- d)-del soprapprezzo delle azioni.



Art.11°-La riserva ordinaria è costituita:

a) dalla quota dei residui attivi risultanti dal bilancio annuale, come dall'art.15;

b)-dalle somme versate dai soci a titolo di soprapprezzo, come dall'art.13. Ma è destinata a coprire le perdite eventuali.


Art.12°-La riserva straordinaria è costituita da una quota dei residui attivi del bilancio annuale come dall'art.15 e da qualunque altro bene che a qualsiasi titolo provenga alla Società.

Ma è destinata alle eventuali reintegrazioni del capitale sociale, e ^{può} essere ripartita fra i soci durante l'esistenza della Società/.

Art.13°-I nuovi ammessi ed i Soci che acquistano nuove azioni, oltre all'importo delle azioni sottoscritte, debbono versare, a titolo di soprapprezzo, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle quote di riserva.

Art.14°-L'importo delle azioni sottoscritte, con il soprapprezzo, deve essere versato all'atto della sottoscrizione. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno e vincolo. Non possono neanche essere cedute con effetto verso la Società, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.15°-L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31



dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio sociale, previo un esatto inventario da compilarci con oculata precedenza.

I residui attivi saranno così ripartiti:

a)-quindici per cento da attribuirsi come dividendo ai Soci. Ma il dividendo non può superare il saggio dell'interesse legale;

b)-il 30% al fondo di riserva ordinario;

c)-il 30% al fondo di riserva straordinario.

Il rimanente a fini mutualistici e di beneficenza.

L'Assemblea potrà modificare di anno in anno nel modo che crederà, la ripartizione di cui sopra.

Potrà anche sopprimere il dividendo a favore dei

Soci, ma non potrà mai superare la misura dell'interesse legale.

TITOLO IV°-

(Organi della Società-)

Art. 16°-Sono Organi della Società:

a)-l'Assemblea dei Soci;

b)-Il Consiglio di Amministrazione;

c)-il Collegio dei Sindaci.

ASSEMBLEA

Art. 17°-L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea straordinaria si riunisce almeno una volta

ta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dello esercizio sociale.

Ad essa compete:


- a)-modificare o approvare il bilancio e provvedere alla ripartizione dei residui attivi;
- b)-eleggere gli amministratori ed i sindaci e determinare l'importo delle medaglie di presenza per gli amministratori ed il compenso dei sindaci;
- c)-decidere sui ricorsi presentati avverso le deliberazioni del Consiglio ;
- d)-decidere su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

I Soci avranno diritto di fare iscriverne nell'ordine del giorno speciali argomenti, a condizione che le domande siano presentate per iscritto e non più tardi di quindici giorni della chiusura dell'esercizio.

Art.18°-Le Assemblee straordinarie possono essere convocate per la trattazione di specifici argomenti del Consiglio di Amministrazione, o dal Collegio dei Sindaci, ed anche su domanda di almeno un quarto dei Soci.

Nel caso che la convocazione sia richiesta dai sindaci o dai Soci, essa deve avvenire nel termine di giorni quindici dalla presentazione della domanda.

Art.19°-Avranno diritto al voto tutti coloro che ri-



sultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, ed ogni Socio dispone di un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

Il Socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro Socio che sia iscritto da almeno tre mesi nel libro dei Soci.

Ogni Socio non può rappresentare più di cinque soci. La delegazione deve essere scritta e non basta la esibizione dell'azione.

Art. 20° - La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria deve essere fatta a mezzo di avviso indicante la materia da trattare da inviare ai soci a mezzo posta, da affiggere nella Sede Sociale e nelle Sede -rovinciale dell'A.N.P.I. e pubblicata su di un giornale locale.

Il tutto deve essere eseguito almeno cinque giorni prima dell'adunanza. La seconda convocazione, che dovrà essere indicata nello avviso, potrà essere tenuta nello stesso giorno, decorsa un'ora dalla prima.

Art. 21° - Per la validità dell'adunanza in prima convocazione deve essere presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'adunanza sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Trattandosi di modificazione dello statuto e di scio-

gliamento della Società, in prima convocazione sarà necessario l'intervento o la rappresentanza di due terzi dei Soci e la seconda convocazione dovrà fissarsi per altro giorno.

Art. 22° - L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente.

L'Assemblea però, può eleggere volte per volta un altro Presidente. Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente e può essere un Socio, un Impiegato della Società ed un Notaio.

E' necessario che sia un Notaio quando si tratta di modificazione dello statuto o di scioglimento della Società.

Art. 23° - Tutte le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni normalmente si fanno per alzata e seduta.

Debbono farsi a scheda segreta quando ciò è richiesto da un quarto dei soci intervenuti o disposto dal Presidente.

Le elezioni delle cariche sociali e le nomine degli Impiegati debbono farsi sempre a scheda segreta.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE

Art. 24° - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente e da due Consiglieri eletti dalle Assemblee dei Soci.

Durano in carica due anni e sono sempre eleggibili;
dispensati dell'obbligo di prestare cauzione.

Non hanno diritto a compenso, ma soltanto al rimborso delle spese fatte per conto della Società.

L'Assemblea potrà concedere delle medaglie di presenza sia modificando la ripartizione degli utili di cui all'art.15, sia facendola gravare sulle spese di gestione.

Il Consiglio può delegare altri, sotto la sua responsabilità per la trattazione di affari specifici.

Art.25°-Il Presidente è eletto dall'Assemblea ed egli a sua volta nomina un Vice Presidente, scegliendolo fra i due Consiglieri.

Art.26°-Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese o quando lo ritenga utile o ne faccia domanda un Consigliere.

La convocazione è fatta con avviso consegnato personalmente o spedito a mezzo raccomandata almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente una elencazione delle materie da trattare.

In caso di urgenza i Consiglieri possono anche essere informati il giorno prima. Le adunanze sono valide quando intervengono due componenti il Consiglio in essi compresi il Presidente.

Le votazioni sono palese.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei voti. Nel caso che nella seduta si presentino i pro e i contro, prevale il voto del presidente.

Art. 27. - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Quindi redige i bilanci, compila il regolamento interno, assume e licenzia impiegati, stipula contratti di ogni genere, delibera sulle emulsioni e le cariche del soci ecc. Compie, cioè, tutti gli atti di ordinaria amministrazione eccettuati quelli

attribuiti per legge o per statuto all'assemblea ed al presidente.

Art. 28. - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua vece il vice presidente, ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e la firma sociale.

Quindi può fare pagamenti, riscuotere somme, riscattare, dare valide quietanze, nominare avvocati e procuratori per cause attive e passive, rappresentare la Società davanti qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne firma i verbali.

Con speciale procura può delegare i suoi singoli poteri agli impiegati della Società.

In ~~caso~~ di impedimento o di assenze, le sue mansioni spettano al Consigliere Vice Presidente.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art.29°-Il Collegio dei Sindaci si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti eletti dalla Assemblea. I sindaci possono essere soci e non soci e sono rieleggibili.

Essi debbono:

- a)-stabilire, d'accordo con gli Amministratori, la forma dei bilanci;
- b)-esaminare, almeno ogni due mesi, i libri della Società;
- c)-fare riscontri di cassa almeno una volta al mese;
- d)-rivedere il bilancio e farne relazione da depositare negli uffici sociali a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea generale;
- e)-intervenire a tutte le Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

TITOLO V°-

(Direzione e disposizioni transitorie)

Art.30°-Il Consiglio di Amministrazione per il buon funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà nominare un direttore tecnico.

I poteri del Direttore e le mansioni degli altri Impiegati, come pure le loro remunerazioni, saranno de-

terminare da un regolamento interno che dovrà essere compilato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Tale regolamento dovrà essere poi sottoposto all'esame dell'Assemblea, la quale potrà apportarvi tutte le modificazioni che riterrà del caso.

Art. 31° - Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci nominati dai Soci promotori con l'atto di costituzione della Società, dureranno in carica fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

I membri del Consiglio di Amministrazione provvisorio non hanno diritto a retribuzione e sono rieleggibili.

*Copia conforme all'originale depositata all'atto
sotto la lettera A.*

Cors, 23-2-1948

A. Pacuot...

